



17167-22

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 91/2022
ROBERTO BINENTI		CC - 13/01/2022
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	R.G.N. 21530/2021
FRANCESCO ALIFFI		
DANIELE CAPPUCCIO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da: *MINISTERO della GIUSTIZIA, in merito,*  
ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 (N.R.) *RT*

avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARI

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;  
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG *O. Ripuolo, che ha chiesto*  
*l'accoglimento del ricorso;* *RT*

## IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 23 marzo 2021, in sede di ottemperanza, il Magistrato di Sorveglianza di Sassari ha accolto la domanda di Attanasio Alessio, disponendo l'esecuzione di una precedente decisione, tramine nomina di commissario *ad acta* .

2. In motivazione si evidenzia che:

a) la precedente decisione, in tema di uso del computer e stampa dei *files* prodotti, non è stata spontaneamente eseguita;

b) resta ferma la competenza della Magistratura di Sorv. di Sassari, nonostante l'avvenuto trasferimento del detenuto.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato – il Ministero della Giustizia.

3.1 Al primo motivo si deduce vizio di incompetenza per territorio.

L'avvenuto trasferimento del detenuto in Novara avrebbe determinato l'assenza di potere giurisdizionale della Magistratura di Sorveglianza di Sassari, anche in punto di ottemperanza ai contenuti di una decisione emessa da quel Tribunale.

127

3.2 Al secondo motivo si deduce violazione di legge.

Sempre in ragione del trasferimento, la stessa ordinanza emessa in cognizione avrebbe perso efficacia.

3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge.

La pronunzia, ordinando la stampa dei *files*, avrebbe travalicato i limiti del precedente giudicato.

3.4 Al quarto motivo si deduce apparenza di motivazione.

Non poteva dedursi dalla decisione emessa in cognizione il diritto di procedere alla stampa di *files* senza un controllo preventivo della Direzione dell'Istituto.

4. Il difensore del detenuto ha prodotto memoria con cui si chiede il rigetto del ricorso del Ministero della Giustizia.

5. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

5.1 Principio generale in tema di ottemperanza è quello espresso nel testo dell'art. 35 *bis* ord. pen. al comma 5, lì dove si afferma che l'ottemperanza va chiesta al «magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento».

Come è stato già precisato nelle decisioni di questa Corte, il giudizio di ottemperanza rappresenta una «prosecuzione funzionale» del giudizio di cognizione (v. Sez. I n. 39142 del 13.4.2017, rv 270996).

La competenza, pertanto, resta radicata in capo al giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si discute (giudice che va individuato nel Tribunale in caso di accoglimento del reclamo del detenuto, come precisato da Sez. I n. 21940 del 8.6.2020, rv 279334) anche in caso di avvenuto trasferimento del detenuto in luogo diverso.

5.2 Ciò che rileva, in caso di mutata allocazione del detenuto (tra momento cognitivo e momento esecutivo), è esclusivamente la «permanenza della inottemperanza» ai contenuti della decisione che ha accertato la lesione del diritto soggettivo, il che radica l'interesse del detenuto ad ottenere l'esecuzione della decisione.

La permanenza della lesione del diritto soggettivo è ovviamente correlata alle situazioni di fatto verificatesi all'interno della nuova struttura detentiva (su tale aspetto si sofferma Sez. I n. 26071 del 11.12.2017, dep. 2018 , rv 273120), ma ciò può formare oggetto delle valutazioni del giudice in sede di ottemperanza, con ordinaria verifica delle ragioni di fatto che, secondo l'Amministrazione, hanno impedito l'esecuzione del provvedimento emesso in cognizione.

Da ciò deriva il rigetto dei primi due motivi di ricorso.

5.3 Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili perché tendono ad una – non consentita – rivalutazione di profili in fatto.

Il Magistrato di Sorveglianza ha in modo non implausibile interpretato il contenuto della prima decisione, in punto di facoltà di stampare i *files* prodotti dal detenuto e le verifiche sui contenuti, in caso di volontà di divulgazione, vanno realizzate sui documenti stampati.

5.4 Al rigetto del ricorso non segue altra statuizione, data la natura pubblica del proponente.

127

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 13 gennaio 2022

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Carlo Zaza

